

COMUNITA' MONTANA DEI SIBILLINI

- 63044 COMUNANZA -

AMANDOLA COMUNANZA FORCE MONTEDINOVE MONTEFALCONE APPENNINO MONTEFORTINO MONTELPARO
MONTEMONACO ROTELLA SANTA VITTORIA IN MATENANO SMERILLO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

Numero 12 Del 29-11-14

Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI FONDAMENTALI - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di novembre alle ore 12,30, in Comunanza nella sede della Comunità, il Commissario Straordinario, Dott. Cesare Milani, che assolve le funzioni del Consiglio, assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa Giuseppina Concetti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. n. 95 /2012, convertito nella L. n. 135/2012, concernente la gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunita' Montane ed in particolare i commi da 26 a 31-quater che testualmente si riportano:

"26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e' obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni gia' costituite.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni interessati sono

obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

RICHIAMATA la L.R. n. 23/2014 con cui la Regione Marche, ferma restando la disciplina di cui al comma 31 sopra riportato prevista per le unioni e convenzioni dei Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, fissa in 5.000 abitanti il limite minimo delle unioni e convenzioni per la gestione associata di che trattasi;

FATTO presente:

- che come da propri atti n. 14,15 e 16 del 21/12/2012 tutti i comuni della Comunità Montana ad eccezione di Montedinove e S. Vittoria in Matenano hanno provveduto ad istituire l'esercizio associato delle seguenti funzioni fondamentali:

1) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

2) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

3) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

VISTI:

- l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 11, c.2 della Legge 31/01/1994 n 97, il quale dispone che "... i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più

ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi....";

- l'art. 27 del D.Lgs n. 267/2000 che recita " le Comunita' Montane, sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra comuni montani....., per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";

-l'art. 28 del D.Lgs n. 267/2000 che dispone : "L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunita' Montane. Spetta, altresì, alle Comunita' Montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla Provincia e dalla Regione";

-la L.R. 35/2013 che nel disporre lo scioglimento delle Comunita' Montane, prevede la possibilita' di costituire le " Unioni Montane" piu' snelle ed economicamente piu' sostenibili, che associno le funzioni ed i servizi comunali, oltre ad esercitare le funzioni gia' conferite dalla Regione alle corrispondenti Comunita' Montane;

RITENUTO pertanto, alla luce della suesposta normativa, di istituire l'esercizio associato, in convenzione con i comuni di Force, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo e Montemonaco (dal 1° gennaio 2015 si prevede, in luogo della Comunita' Montana dei Sibillini, la costituzione dell'Unione Montana dei Sibillini), delle seguenti funzioni fondamentali:

1) i servizi in materia statistica;

2) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

3) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

RILEVATO che i Comuni coinvolti nella presente convenzione sono limitrofi, appartengono tutti alla comunita' Montana dei Sibillini e allo stesso A.T.S. , hanno tutti aderito all' Unione Montana dei Sibillini e hanno approvato il relativo Statuto dove, tra l'altro, e' previsto che l'Unione Montana cura " l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi conferiti dai comuni" e "la promozione dell'associazionismo fra i comuni e di nuove forme di collaborazione tra Comuni, volte a conseguire sempre maggiori livelli di efficienza e di efficacia dell'attivita' amministrativa";

VISTO lo schema di convenzione disciplinante i predetti servizi che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO ed acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Segretario che ricopre anche la funzione di Responsabile del Sef, per quanto di competenza;

DELIBERA

-DI istituire l'esercizio associato, in convenzione con i comuni di Force, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo e Montemonaco (dal 1° gennaio 2015 si prevede, in luogo della Comunità Montana dei Sibillini, la costituzione dell'Unione Montana dei Sibillini), delle seguenti funzioni fondamentali, di cui all'art. 14, c. 28 del D.L. n. 78/2010, nel testo attualmente vigente;

1) i servizi in materia statistica;

2) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

3) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

-DI dare atto che l'esercizio associato delle anzidette funzioni viene disciplinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'allegato schema di convenzione che si approva;

Infine, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo,

DELIBERA

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.



CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 14, comma 28 , DL. N. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i.)

L'anno duemilaquattordici , il giorno _____ del mese di dicembre , in Comunanza nella sede della Comunità Montana dei Sibillini, con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, da valere per ogni effetto di Legge;

TRA

-la Comunità Montana dei Sibillini con sede in Comunanza (AP), Piazza IV Novembre n. 2 C.F. 80003250448, rappresentata dal Commissario Straordinario Sig. Milani Cesare, il quale interviene nella presente convenzione in esecuzione _____ , dichiarata immediatamente eseguibile;

E

-il Comune di Force (Codice Fiscale _____) rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ , il quale interviene nella presente convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

- il Comune di Montefalcone Appennino (Codice Fiscale _____) rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ , il quale interviene nella presente convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

-il Comune di Montefortino (Codice Fiscale _____) rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ , il quale interviene nella presente convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

-il Comune di Montelparo (Codice Fiscale _____) rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ , il quale interviene nella presente convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

-il Comune di Montemonaco (Codice Fiscale _____) rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ , il quale interviene nella presente convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 26 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, nel testo attualmente vigente , inerenti la gestione associata delle funzioni

fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane che si riportano integralmente:

"26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica.

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano

l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

VISTI:

- la L.R. n. 23 /2014 con cui la Regione Marche, ferma restando la disciplina di cui al comma 31 sopra riportato prevista per le unioni e convenzioni dei Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, fissa in 5.000 abitanti il limite minimo delle unioni e convenzioni per la gestione associata di che trattasi;

- l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 dove si prevede che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 11, c.2 della Legge 31/01/1994 n.97, il quale dispone che "..... i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi.....";

- l'art. 27 del D.Lgs n. 267/2000 che recita " le Comunità Montane, sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra comuni montani....., per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";

-l'art. 28 del D.Lgs n. 267/2000 che dispone : "L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità Montane. Spetta, altresì, alle Comunità Montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla Provincia e dalla Regione";

-la **L.R. 35/2013** che nel disporre lo scioglimento delle Comunità Montane, prevede, in loro sostituzione la possibilità di costituire le " Unioni Montane" più snelle ed economicamente più sostenibili, che associno le funzioni ed i servizi comunali e promuovano progetti per le aree interne.

- l'art. 2, comma 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destina quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

CONSIDERATO altresì :

-che le Comunità Montane, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 267/2000 "sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani.....per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";

-che l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 dispone che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, disciplina l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali relativi alle funzioni fondamentali cui all'art. 14 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e.s.m.i. indicate e declinate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

I comuni sottoscrittori conferiscono alla Comunità Montana dei Sibillini, che accetta, la delega per la gestione associata delle funzioni sopra individuate.

La Comunità Montana dei Sibillini assume il ruolo di "Ente Capofila" che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 2 Finalità

1. La presente Convenzione ha, nello specifico, lo scopo di disciplinare e realizzare la gestione integrata delle sopraddette funzioni come definite dalla legislazione nazionale e regionale, attraverso l'impiego ottimale delle risorse strumentali e del personale degli Enti associati, uniformandone comportamenti e metodologie d'intervento sull'intero territorio dei Comuni interessati, in un'ottica di sviluppo della qualità, efficacia, efficienza ed economicità delle azioni in favore dei cittadini.

2. In particolare, le finalità che essa intende conseguire sono le seguenti:

- a) il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati;
- b) il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
- c) un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
- d) la ricerca di economie di scala nella gestione;
- e) lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, per la crescita e l'integrazione delle professionalità;
- f) la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative.

Articolo 3 Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di tre anni dalla sua sottoscrizione; essa potrà essere prorogata con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, da adottarsi prima della sua scadenza.
2. La presente Convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli enti aderenti, con la decorrenza, comunque, dell'ultima deliberazione consiliare adottata.
3. È consentito, altresì, il recesso di un singolo Ente, con un preavviso non inferiore a mesi sei, inviato all'Ente Capofila e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso è, però, inammissibile nel caso in cui esso determini il venir meno delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata.
4. Non è, comunque, consentito il recesso parziale.
5. In caso di recesso dell'Ente Capofila, il preavviso va trasmesso a tutti gli altri Comuni convenzionati.

Articolo 4 - Conferenza dei Sindaci

1. La Comunità Montana dei Sibillini eroga i servizi ed esercita le funzioni previste utilizzando personale e mezzi propri (ove possibile) e dei comuni sottoscrittori, ovvero ricorrendo all'appalto o alle altre forme di gestione ammesse, nel rispetto dei programmi stabiliti annualmente dalla Conferenza dei Sindaci di cui ai commi successivi.
2. È istituita la "Conferenza dei Sindaci" composta dai Sindaci sottoscrittori della presente Convenzione o loro delegati, la cui sede è, di norma, presso l'Ente Capofila.
3. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è eletto dalla Conferenza medesima, secondo le modalità e alle condizioni dalla stessa definite. La prima convocazione è effettuata dal Commissario Straordinario della Comunità Montana dei Sibillini in quanto Ente Capofila e referente della Convenzione.
4. Alla conferenza sono attribuiti inoltre seguenti compiti
 - a) definizione dell'organizzazione dell'ufficio comune secondo le norme della presente convenzione.
 - a b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente Convenzione, compreso l'utilizzo degli eventuali contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
 - b c) interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle eventuali controversie;
 - c d) approvazione della programmazione annuale o periodica di spesa per il funzionamento dell'Ufficio comune e del rendiconto di gestione;
 - d e) controllo dell'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.
 - e f) tutti gli di funzionamento e organizzazione dell'Ufficio Comune e, in particolare, le norme di organizzazione concernenti la definizione dell'assetto strutturale, i criteri di nomina delle relative figure di responsabilità, nonché le modalità di assegnazione e di impiego del personale.
5. La Conferenza è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando sia opportuno a valutazione del Presidente oppure quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della totalità dei componenti o loro delegati e le decisioni vengono assunte a maggioranza di voti.
6. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i responsabili dell'Ufficio Comune, i Segretari Comunali dei comuni interessati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
7. La Conferenza ha un Segretario, scelto dal presidente tra i Segretari degli Enti sottoscrittori la presente convenzione.
8. Gli enti aderenti garantiscono, nell'esercizio della gestione associata, l'attuazione di

strumenti di coinvolgimento decisionale dei rispettivi organi di governo , laddove le decisioni della Conferenza riguardino competenze di detti organi.

Articolo 5 - Programmazione di attività e gestione economico-finanziaria

1. La Conferenza dei Sindaci delibera annualmente ed aggiorna in corso di esercizio la programmazione annuale o periodica di spesa per il funzionamento dell'Ufficio comune. Essa contiene:

- a) a) i costi preventivati di funzionamento della gestione associata;
- b) b) gli indirizzi relativi all'identificazione delle priorità degli interventi e delle attività propri di ogni comune e le modalità di raccordo tra le diverse attività previste;
- c) c) la proposta di riparto delle spese, ovvero delle eventuali entrate.

2. Una volta approvati gli atti di programmazione e di riparto, essi vengono trasmessi agli Enti associati per i relativi adempimenti e costituiscono il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

3. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo d'incentivo della gestione associata, sono utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione oggetto della presente Convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli Enti aderenti.

4. Riguardo alla determinazione della spesa del personale, ciascun Ente conteggia la quota parte di detta spesa che sia riferibile allo stesso. Allo scopo, la Conferenza dei Sindaci adotta idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale che sia riferibile, pro quota, a ciascun Ente.

5. Il rendiconto annuale di attività dell'Ufficio Comune è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo, desunto dai risultati della gestione annuale.

6. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti entro il 31 gennaio dell'anno successivo e trasmesso agli Enti aderenti per la necessaria presa d'atto e i conseguenti adempimenti.

Articolo 6 -Ufficio Comune

La Comunità Montana dei Sibillini e successivamente , ove costituita, l'unione Montana dei Sibillini, per l'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente Convenzione opera tramite l'Ufficio Comune. Esso ha quale sede di riferimento, di norma, quella dell'Ente Capofila e referente della presente Convenzione.

Per l'esercizio delle funzioni associate, l'Ufficio Comune utilizza il personale degli Enti aderenti, la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della categoria contrattuale d'appartenenza e, per quanto possibile, in coerenza con il profilo professionale d'inquadramento. Tali figure sono assegnate all'Ufficio Comune secondo le modalità e alle condizioni definite dalla Conferenza dei Sindaci.

L'Ufficio Comune è articolato in servizi cui sono affidate le competenze gestionali relative alle funzioni oggetto della presente Convenzione, organizzati per omogeneità di materia e con una distribuzione equilibrata delle responsabilità.

La Conferenza dei Sindaci individua i relativi responsabili, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme di organizzazione. Le medesime norme stabiliscono le modalità di assegnazione ai servizi del restante personale utilizzato dall'Ufficio Comune.

Ai servizi così costituiti è affidato:

- a) lo svolgimento in forma associata e coordinata, per conto degli enti aderenti , dei compiti relativi alle funzioni di cui alla presente Convenzione, come definiti dalla legislazione nazionale e regionale oltre che dalla disciplina regolamentare degli Enti

aderenti;

a b) la realizzazione, per quanto di competenza, delle attività e degli interventi contenuti nella programmazione dei Comuni aderenti o di quella sviluppata congiuntamente in sede di Conferenza dei Sindaci;

b c) la predisposizione del rendiconto annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

Può essere prevista l'individuazione di un organismo di coordinamento dell'Ufficio Comune. Il titolare di tale organismo, individuato dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme di organizzazione, coordina l'attività dell'Ufficio Comune, in funzione della realizzazione dei compiti indicati dal presente articolo.

Al responsabile di servizio sono affidati, compiti gestionali, cui lo stesso provvederà anche mediante l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, compresi quelli finali a rilevanza esterna.

L'attività del personale assegnato all'Ufficio Comune può essere svolta anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici, che consentano il raccordo tra gli operatori anche senza spostamento dall'originario luogo di lavoro. Tali modalità sono comunque definite dal competente responsabile di servizio.

Articolo 7 - Centrale unica di committenza

Quando non siano state attivate altre forme di esercizio della Centrale Unica di Committenza, l'Ufficio Comune della Convenzione costituisce Centrale unica di committenza dei Comuni associati.

Articolo 8 - Norme specifiche per la gestione associata della Funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale

Il territorio dei Comuni della Convenzione, ai sensi della Legge n. 65/86, costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

Sul territorio dei Comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione, il personale della polizia locale riveste la qualità di cui all'articolo 5 della predetta Legge n. 65/86.

Atti, accertamenti e provvedimenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Convenzione, con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa, per il personale che ne sia dotato, si intende esteso al territorio dei Comuni convenzionati, previa Comunicazione del provvedimento al Prefetto e agli altri Sindaci.

Presso ciascun Ente è garantita l'apertura di uno sportello finalizzato al ricevimento dell'utenza.

Nell'esercizio dei compiti assegnati, il personale è in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui si trova ad operare.

L'Ufficio Comune di Polizia Locale si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

Saranno resi disponibili per il servizio associato i collegamenti e/o gli accessi funzionali al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe Tributaria e ad ogni altro archivio di interesse accessibile presso altre Amministrazioni.

Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili acquistati dai singoli Comuni prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, rimangono di proprietà degli Enti acquirenti e sono assegnati a titolo di comodato al servizio associato di Polizia Locale per il loro utilizzo su tutto il territorio di competenza.

I beni di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della Convenzione, sono

automaticamente riconsegnati al Comune proprietario.

L'acquisto di nuovi beni per il servizio associato e le relative modalità e condizioni saranno decisi dalla Conferenza dei Sindaci, la quale definirà anche i conseguenti effetti nei casi di scioglimento della Convenzione o di recesso dei Comuni aderenti.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune nel cui territorio è accertata la violazione.

Le modalità di gestione dei connessi procedimenti, fino alla loro completa definizione, saranno stabilite dal piano annuale delle attività, in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e snellimento delle procedure.

Articolo 9 - Riparto dei costi di gestione relativi alle funzioni associate

1. A seguito dell'approvazione del programma di attività da parte della Conferenza dei Sindaci, i competenti servizi dell'ufficio comune provvedono a ripartire i costi comuni relativi alle funzioni di cui alla presente convenzione, tra gli Enti associati, secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, definiti utilizzando parametri variabili, anche in ragione della tipologia della funzione e del numero degli abitanti, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli enti.

2. Con le decisioni di cui al comma precedente sono pure definite le condizioni per l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni associate, già di proprietà degli enti aderenti, nonché le modalità per l'acquisizione di nuovi strumenti e dotazioni, i meccanismi di riparto dei relativi costi e le conseguenze nel caso di scioglimento o recesso dalla Convenzione.

3. In carenza delle decisioni di cui al comma 1, troverà automatica applicazione il meccanismo del riparto dei costi sulla base della popolazione di ciascun Comune, come rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 10 - Norme finali

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella "B" allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Si allega alla presente l'individuazione dei servizi fondamentali da gestire in associazione

Letta, confermata e sottoscritta

Il Commissario Straordinario della Presidente della Comunità Montana dei Sibillini

Il Sindaco del Comune di Force

Il Sindaco del Comune di Montefalcone Appennino

Il Sindaco del Comune di Montefortino

Il Sindaco del Comune di Montelparo

Il Sindaco del Comune di Montemonaco

ALLEGATO "A"

SERVIZI FONDAMENTALI DA GESTIRE IN ASSOCIAZIONE

- 1) *i servizi in materia statistica;*
 - 2) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
 - 3) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- vigente:

a) la funzione relativa ai servizi in materia di statistica che concerne in particolare le seguenti attività:

- collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
- coordinamento della produzione statistica dei servizi dei comuni associati compresi i servizi demografici;
- rilevazione ed elaborazione dei dati di interesse dei comuni convenzionati;
- informatizzazione degli archivi gestionali e delle banche dati dei comuni convenzionati;
- promozione e realizzazione dello sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art.8, comma 2, della legge 681/1996;

a b) la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa , che riguarda le seguenti attività:

- - polizia locale;
- - polizia commerciale
- - polizia amministrativa
- - sistema integrato di sicurezza urbana

cui sono ricondotti tutti i compiti e le attività che la legislazione nazionale e regionale pone in capo alla polizia locale, nel rispetto, in materia, delle prerogative di competenza dei Sindaci o altri soggetti istituzionali.

a c) la funzione relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale che riguarda le seguenti attività:

- Urbanistica e programmazione del territorio
- Edilizia privata e pubblica
- Tutela ambientale, ecologica e protezione naturalistica.

La declinazione delle predette funzioni non è esaustiva e può essere integrata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to MILANI CESARE

IL SEGRETARIO
f.to CONCETTI GIUSEPPINA

=====
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 comma 5, Legge 8/6/90, n.142.

IL RESPONSABILE DEL S E F

=====
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio.

Comunanza, li 29-12-14

IL SEGRETARIO
f.to CONCETTI GIUSEPPINA

=====
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 29-12-14 al giorno 13-01-15 e che contro la stessa non e' stato presentato alcun reclamo.

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, e' divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.47 della Legge 8/6/1990, n.142.

Comunanza, li 14-01-15

IL SEGRETARIO
f.to CONCETTI GIUSEPPINA

=====
La presente e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Comunanza, li 23-12-'14

IL SEGRETARIO
CONCETTI GIUSEPPINA

